

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01740/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2018, proposto da Magisa s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rametta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

***nei confronti***

Classimo s.r.l. e Conigliaro s.r.l. non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del D.D.G. n. 383/5.S del 13 marzo 2018 con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;
- del D.D.G. n. 28/5S del 16 gennaio 2018 di approvazione degli elenchi provvisori

delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;

- della nota prot. n. 3223 del 19 gennaio 2018, trasmessa con pec del 22 gennaio 2018, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;

- della nota prot. n. 15722 del 23 marzo 2018, trasmessa con pec di pari data, di comunicazione dell'esclusione definitiva;

- ove occorra, dell'avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14 giugno 2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'avviso, saranno considerate inammissibili";

- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il DDG 383/5.S del 2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti; in particolare, risultano allo stato adottati i D.D.G. n. 597/5.S del 19/4/18 e n. 624/5.S del 24/4/2018;

per l'accertamento del diritto

di ottenere, ai sensi della normativa vigente, il risarcimento di tutti i danni causati dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata e per la condanna della stessa al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2167 del 25 ottobre 2018, eseguita il 19 novembre successivo;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1153 del 7 dicembre 2018;

Vista l'istanza di rinvio della ricorrente;

Vista la documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato;

Vista l'ordinanza collegiale n. 2860 del 10 dicembre 2019;

Viste le note di udienza di parte ricorrente;

Relatore, nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2020, il consigliere Aurora Lento, nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza della ricorrente per mancato possesso della capacità economico-finanziaria;
- con ordinanza n. 1153 del 7 dicembre 2018, questa sezione ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura;
- il Dipartimento regionale delle attività produttive, (anche) in esecuzione della succitata ordinanza, ha adottato il d.d.g. n. 2371/5.S del 23 luglio 2019, con cui ha approvato i nuovi elenchi provvisori delle operazioni non ammissibili, in cui ha inserito (tra le altre) l'istanza della ricorrente con la seguente (diversa) motivazione: "Mancato raggiungimento della soglia minima per i criteri di selezione a, b e c";
- con ordinanza collegiale n. 2860 del 10 dicembre 2019, questa sezione ha rinviato la trattazione del merito del ricorso in accoglimento dell'istanza della ricorrente, la quale aveva depositato la pec dell'8 agosto 2019, con cui aveva inoltrato reclamo avverso il d.d.g. n. 2371/5.S del 23 luglio 2019, e rappresentato di essere in attesa della pubblicazione della graduatoria definitiva;

Considerato che, in vista dell'udienza, la ricorrente ha depositato brevi note con cui, precisato che "nulla di nuovo è intervenuto", ha chiesto il passaggio in decisione, mentre l'Avvocatura dello Stato non ha depositato alcun documento, né tanto meno una memoria conclusiva;

Ritenuto che, ai fini di valutare il persistente interesse al ricorso, si rende necessario ordinare al Dipartimento regionale delle attività produttive e al Servizio 5 del Dipartimento regionale delle attività produttive di depositare una documentata

relazione, sottoscritta dal Dirigente generale e dal Dirigente del servizio, in merito all'esito del succitato reclamo e all'eventuale adozione del decreto di approvazione degli elenchi definitivi delle operazioni ammissibili e non ammissibili a finanziamento;

Ritenuto di assegnare 20 giorni per l'esecuzione dell'ordine istruttorio e di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2020, ore di rito;

Ritenuto, altresì, che, per economia processuale, va ordinata l'integrazione del contraddittorio e, pur in assenza d'istanza di parte, va autorizzata la ricorrente a effettuare la notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web del Dipartimento regionale delle attività produttive, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al ricorso di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione; ordina l'integrazione del

contraddittorio, autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11 marzo 2021, ore di rito.

Demanda alla segreteria della sezione l'inoltro di copia della presente ordinanza al Dipartimento regionale delle attività produttive e al Servizio 5 del Dipartimento regionale delle attività produttive.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Aurora Lento**

**IL PRESIDENTE**

**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**